



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



Medaglia d'oro al merito civile

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE V

Polizia Municipale – Suap



Autorizzazione n.ro 8 del 29/06/2022

Oggetto: Occupazione temporanea e stagionale di suolo pubblico pari a mq 31,00 in Lampedusa località Cal Pisana, su un'area censita catastalmente al foglio di mappa 20 p.la n.79 per la collocazione di una cabina prefabbricata amovibile con relativa pedana in legno;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'istanza pervenuta al portale del Suap in data 06/04/2022 assunta al protocollo n.ro 181/2022, avanzata dalla Sig.ra Cori Pamela nata a Gela il 29/08/1984 e residente a Lampedusa in via Nino Bixio n. 20 titolare dell'attività avente forma giuridica di Impresa individuale codice Fiscale: CROPML84M69D960U Partita Iva 02978750848-Numero Rea AG-219315 data di iscrizione alla Camera di Commercio di Agrigento il 28/05/2020; Classificazione ATECORI 2007-2022 Codice 77.21.09- Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative. Importanza I prevalente svolta dall'impresa, relativa alla richiesta di Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sito in Lampedusa C.da Cala Pisana censito catastalmente al foglio di mappa 16 mappale 33 a carattere temporaneo dal 01/06/2022 al 01/10/2022, per tutti i giorni della settimana, per complessivi mq. 59,72 per l'installazione di un punto di Ristoro di mq 18,00 con antistante pedana in legno di mq 41,72 per affitto Ombrelloni e sdraio e vendita merci così come rappresentato nell'allegata planimetria, a firma dell' Ing. Camillo Santalucia iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 818;

Richiamate le note prot 275 del 28/04/2022 e prot 426 del 17/05/22 quale richiesta pareri agli uffici preposti e coinvolti nel procedimento ai sensi del regolamento SUAP giusta delibera di c.c. n.ro 52 del 01/12/2020;

Considerato che risultano pervenuti i seguenti pareri:

Parere Favorevole del Responsabile Ufficio Tecnico nota prot 7576 del 20.05.22;

Parere favorevole Polizia Municipale nota prot. 6834 del 10/05/2022 con la quale viene espresso parere favorevole per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con le seguenti prescrizioni:

Fermo restando le limitazioni, condizioni e i divieti previsti dall'art. 20 del C.d.S. e del relativo regolamento di esecuzione, nelle zone di rilevanza storico – ambientale è ammessa l'occupazione dell'area a condizione che sia garantita la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

Fermo restando le prescrizioni previste dalle normative vigenti per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, la ditta dovrà altresì, provvedere alla rimozione giornaliera di immondizia, rifiuti o materiali in genere, derivanti dalla propria attività;

Di tenere in debita considerazione quanto previsto dai D.P.C.M. e dei Decreti legislativi in merito alle misure anti covid 19

Parere Ufficio Tributi nota prot 6969 del 12.05.22 quale determinazione Canone Unico Patrimoniale che così recita:

/viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e n. 15 del 28/10/2021;

/vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 37 dell'11/05/2022;

Visto il seguente calcolo per la definizione dell'importo per l'occupazione del suolo comunale

PERIODO RICHIESTO:					
		DAL	01/06/2022	AL	01/10/2022
Superficie mq	Tariffa al m.q.	Giorni di occupazione	Totale	TARI	TOTALE CANONE "A"
18	€ 1,44	123	€ 3.188,16	€ 66,42	€ 3,254,58
42	1,26	123	€ 6.509,16	€ 154,98	€ 6,364,14

che viene riformulato nelle more della ratifica in Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 08/04/2022:

PERIODO RICHIESTO:					
		DAL	01/06/2022	AL	01/10/2022
Superficie mq	Tariffa al m.q.	Giorni di occupazione	Totale	TARI	TOTALE CANONE "B"
18	€ 0,66	123	€ 1.461,24	€ 66,42	€ 1,527,66
42	€ 0,55	123	€ 2.841,30	€ 154,98	€ 2.996,28

Si determina il totale del canone in complessive **€ 4.524,00**.

Il canone, arrotondato, potrà essere versato al Comune di Lampedusa e Linosa nelle seguenti modalità:

Per la quota TARI **€221,00** sul seguente IBAN: IT21A0200882960000300001307;

Per la quota di occupazione del suolo, **€ 4,303,00** utilizzando una delle seguenti opzioni:

1- Tramite versamento su c.c. postale n. 11467925 intestato a Tesoreria Comunale di Lampedusa e Linosa;

2 - Tramite versamento su C.C. bancario IBAN IT21A0200882960000300001307 ;

All'ufficio S.U.A.P. si chiede di voler acquisire, da parte della ditta in questione, apposita dichiarazione con la quale si impegna a versare il totale del canone di cui al punto A nel caso non si provvedesse, per vari motivazioni, a ratificare in C.C. la deliberazione di G.M. n. 24 del 08/04/2022

Parere Legambiente nota prot126/rn/lam del 18.05.22 che così recita

Oggetto: Isola di Lampedusa. Cala Pisana - FM 16 part. 33.

Ulteriore istanza ditta Cori Pamela per collocazione di chiosco e pedana sulla spiaggia demaniale.

Restituzione della pratica per rielaborazione in conformità ad Autorizzazione VInCA Comune n. 8 del 28/4/2022 e per integrazione documentale ai fini Vinca ai sensi del DA 36/2022.

Con pec del 17 maggio 2022 il competente SUAP del Comune di Lampedusa ha trasmesso l'istanza e la documentazione della ditta Cori Pamela, tecnico ing. C. Santalucia, (pratica codice CROPML84M69D960U-06042022-0846) per l'acquisizione del parere di competenza relativo alla collocazione di un chiosco ristoro e di una piattaforma in legno, per complessivi mq 59,72, sulla particella 33 del FM 16 in contrada Cala Pisana, asserendo si tratti di terreni appartenenti al Comune.

L'istanza è in palese ed insanabile contrasto con precedenti atti presentati dai medesimi ditta Cori e ing. Santalucia e già oggetto di parere dello scrivente Ente Gestore a Autorizzazione comunale.

In particolare in data 31 marzo 2022 il competente Settore VI del Comune – Autorità competente ha trasmesso l'istanza della ditta Cori Pamela, con relazione ed elaborati a firma sempre del tecnico incaricato ing. C. Santalucia, per il parere ai fini della Valutazione di Incidenza ambientale relativa alla richiesta di autorizzazione demaniale breve di mq. 334 della part. 33 del FM 16 - spiaggia demaniale di Cala Pisana, per la collocazione di ombrelloni, sdraio, sedie e punti d'ombra in genere.

L'istanza ha avuto parere favorevole con prescrizioni da parte dello scrivente Ente Gestore con prot. 84/rn/lam del 7/4/2022 e provvedimento Vinca, alle medesime condizioni, da parte del Comune con Autorizzazione n. 8 del 28/4/2022 – prot. 6090, pubblicati all'Albo pretorio del Comune al n. 643.

Ora, in palese contraddizione con le precedenti evidenze documentali e attestazioni del tecnico incaricato, la particella 33 viene qualificata non più come demaniale marittima ma come suolo comunale.

Tale prospettazione non può essere accettata anche perché nella istruttoria condotta dallo scrivente Ente Gestore con riferimento alla precedente istanza di autorizzazione demaniale breve si è dato atto che la ditta voleva collocare in tale area demaniale marittima la piattaforma che ora asserisce ricadere su area comunale e soprattutto perché il nodo è stato sciolto in via definitiva dal Comune di Lampedusa che, condividendo il parere dello scrivente Ente Gestore prot. 84/rn/lam del 7/4/2022, con Autorizzazione n. 8 del 28/4/2022 si è determinato prescrivendo correttamente (al n. 3) che : *“qualora la ditta istante volesse procedere anche nella stagione 2022 alla collocazione del chiosco e della pedana richiamati in relazione, tali strutture andranno collocate, previa specifica autorizzazione, all'interno dell'area perimetrata in verde nella planimetria (All. 6) di mq 334 da assumere come superficie massima concedibile”*.

Inoltre si fa rilevare che nell'istanza in esame non si fa alcun cenno agli evidenti profili di possibile incidenza ambientale, trattandosi delle stesse aree sottoposte a Vinca nella precedente istruttoria. Per tali aspetti, ben noti alla ditta istante ed al tecnico incaricato, si rinvia all'istruttoria contenuta nel parere dello scrivente Ente Gestore prot. prot. 84/rn/lam del 7/4/2022, ai contenuti del Piano di Gestione “Isole Pelagie” (DDG 861/2010) e delle connesse Misure di conservazione (DM 21/12/2015) nonché agli obblighi discendenti dalla Direttiva UE 92/43, tenuto conto anche della riproduzione regolare su tale spiaggia della Tartaruga marina *Caretta caretta*.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Ente Gestore della Riserva Naturale Isola di Lampedusa:

- titolare delle pubbliche funzioni di gestione del vincolo delegate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente in ultimo con DDG-DRA 1164/2018;
- redattore del Piano di Gestione “Isole Pelagie” riguardante la ZSC ITA 040002 e la ZPS ITA 040013;
- S.C.M.A.- soggetto competente in materia ambientale ai sensi del D.P.Reg. 23 dell'8 luglio 2014;
- titolare dell'autorizzazione del Ministero della Transizione Ecologica-D.G. P.N. prot. 0037379 del 12/4/2021 per il monitoraggio di *Caretta caretta* sull'isola di Lampedusa per il triennio 2021-2023, in prosecuzione di quanto operato negli anni scorsi;

preso atto dell'adeguamento del quadro normativo regionale in materia di VInCA con l'emanazione del DA 36/gab del 14/2/2022 pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n. 13 del 27/3/2022, sull'Albo Pretorio del Comune al n. 538 del 4/4/2022 e sul sito S.U.A.P. del Comune di Lampedusa del 18/3/2022;

vista la tabella minaccia/criticità-obiettivi specifici-nome azione e codice sito Natura 2000 (pagg. 753- 781 del PdG Isole Pelagie - Parte II - Fase Gestionale - http://arta.regione.sicilia.it/old_site/web/natura2000/index.html e misure di conservazione di cui al DM 21/12/2015) che individua la “presenza diffusa di strutture balneari e fruizione balneare di massa”; rilevato che l’attività commerciale in oggetto si svolgerà durante la stagione riproduttiva della Tartaruga marina *Caretta caretta*;
restituisce la pratica in esame per incompletezze documentali e contrasto con precedenti atti, documenti e certificazioni e dichiara che la stessa potrà essere presa in esame alle seguenti condizioni:

1. ubicazione del chiosco e della pedana all’interno dell’area di mq 334 oggetto di precedente richiesta di autorizzazione demaniale breve per la collocazione di ombrelloni, già valutata positivamente con prescrizioni dallo scrivente Ente Gestore con parere prot. 84/rn/lam del 7/4/2022 e dal Comune-Settore VI con Autorizzazione n. 8 del 28/4/2022;
2. presentazione di elaborati planimetrici debitamente quotati coerenti con la suddetta ubicazione e con gli elaborati già presentati alla S.T.A- D.R.A. di AG per l’autorizzazione demaniale breve per la collocazione di ombrelloni;
3. integrazione della relazione chiarendo l’inizio del periodo di funzionamento della struttura e le attività da svolgere con particolare riguardo a quelle comportanti la produzione di reflui, di rumori e di emissioni luminose;
4. presentazione o della scheda VInCA per la fase di screening (Allegato 2 al DA 36/2022) o della relazione di VInCA, in conformità al citato DA 36/gab del 14/2/2022 (G.U.R.S. parte I n. 13 del 27/3/2022).

Si ricorda che ogni documentazione a fini del parere VInCA deve pervenire allo scrivente Ente Gestore per il tramite del competente Ufficio del Comune, come ribadito in ultimo dal DA 36/2022.

La Ditta inoltra nuova Istanza pervenuta al portale del SUAP in data 24/05/22 al prot n. 476/2022 avente ad Oggetto: Richiesta autorizzazione per l’occupazione di area comunale per collocare una Cabina prefabbricata amovibile con relativa pedana in legno per la stagione turistica 2022. SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE che così recita:

La sottoscritta Cori Pamela, nata a Gela (CL) il 29/08/1984, codice fiscale CRO PML 84M69 D960U, residente a Lampedusa e Linosa in via N. Bixio n° 20 int. 22, in qualità di titolare della Ditta individuale omonima, partita iva 02978750848

VISTA l’istanza pratica codice CROPML84M69D960U- 06042022-0846 al SUAP del comune di Lampedusa e Linosa;

VISTA la nota dell’Ente Gestore Legambiente del 18/05/2022 prot. n. 126/m/lam, inviata al comune di Lampedusa e Linosa;

Considerato che dai rilievi effettuati in sito con strumentazione topografica e dall’esame della documentazione catastale, la corretta ubicazione della “cabina prefabbricata amovibile” ricade nella particella catastale n. 79 e foglio n. 20 intestata al Comune di Lampedusa e Linosa (Diritto del Concedente) PREMesso QUANTO SOPRA si chiede all’Ente in indirizzo di integrare la richiesta in oggetto con la presente ed allegati, in sostituzione della già trasmessa documentazione secondo i dati riportati: - Superficie da occupare mq 31,00 (cabina e pedane).

Si allega alla presente: 1) Stralcio catastale; 2) Planimetria catastale scala 1:2000; 3) Planimetria generale scala 1:500;

Detta istanza inviata agli uffici di competenza, pervenivano i seguenti pareri:

Parere Favorevole del Responsabile Ufficio Tecnico nota prot 8224 del 30.05.22 e nota prot 8560 del 03/06/22 quale nota a rettifica ed integrazione parere prot 8224 del 30.05.22;

Parere negativo Legambiente Prot 135/rn/lam del 30/05/22 che così recita
Oggetto: Isola di Lampedusa. Cala Pisana. Ulteriore istanza ditta Cori Pamela per

collocazione di un chiosco e pedana sulla particella 79 del FM 20. ZPS ITA 040013.

Vincolo paesaggistico. Art. 55 CN.

Parere negativo, proprietà di altra ditta, assenza documentazione di cui al DA 36/2022.

Con pec del 17/5/2022 il competente SUAP del Comune di Lampedusa ha trasmesso l'istanza e la documentazione della ditta Cori Pamela, tecnico ing. C. Santalucia, (pratica codice CROPML84M69D960U-06042022-0846) per l'acquisizione del parere di competenza relativo alla collocazione di un chiosco ristoro e di una piattaforma in legno, per complessivi mq 59,72, sulla spiaggia di Cala Pisana ricadente su porzione della particella 33 del FM 16.

Con nota prot. 126/rn/lam del 18/5/2022 lo scrivente Ente Gestore ha restituito la pratica in esame per incompletezze documentali e contrasto con precedenti atti, documenti e certificazioni, indicando che la stessa potrà essere presa in esame alle seguenti condizioni:

1. ubicazione del chiosco e della pedana all'interno dell'area di mq 334 ricadenti all'interno della particella 33 del FM 16 oggetto di precedente richiesta di autorizzazione demaniale breve, già valutata con parere prot. 84/rn/lam del 7/4/2022 e autorizzazione comunale n. 8 del 28/4/2022;
2. presentazione di elaborati planimetrici debitamente quotati coerenti con la suddetta ubicazione e con gli elaborati già presentati alla S.T.A- D.R.A. di AG per l'autorizzazione demaniale breve;
3. integrazione della relazione chiarendo l'inizio del periodo di funzionamento della struttura e le attività da svolgere con particolare riguardo a quelle comportanti la produzione di reflui, rumori e luci;
4. presentazione o della scheda VIInca per la fase di screening (Allegato 2 al DA 36/2022) o della relazione di VIInca, in conformità al citato DA 36/gab del 14/2/2022 (G.U.R.S. parte I n. 13 del 27/3/2022).

Con successiva pec del 25/5/2022 il competente SUAP del Comune di Lampedusa ha trasmesso una nuova istanza della ditta Cori Pamela, tecnico ing. C. Santalucia, (pratica codice CROPML84M69D960U-06042022-0846) con la quale si chiede il parere ai fini del montaggio del predetto chiosco e connessa piattaforma sulla contigua particella 79 del FM 20, asserendo che si tratta di area nella disponibilità del Comune, ma senza allegare visura catastale o titolo equipollente.

Effettuata in data 25/5/2022 apposita consultazione del SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali (cfr. All. 1) è emerso che in realtà la citata particella 79 del FM 20 è nella disponibilità della ditta La Rosa Paola (quale enfiteuta del Comune, giusto atto pubblico dell'11/12/2019), che viene informata con la presente.

Pertanto l'istanza per quanto di competenza dello scrivente Ente Gestore non è procedibile.

Si fa' inoltre rilevare che la particella 79 del FM 20 è interamente ricoperta da habitat di interesse conservazionistico, come attestato dalla "Carta degli Habitat" dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (All. 2).

In riferimento a tali caratteristiche naturalistiche, nulla dice l'istanza, rilevando ulteriormente che non sono state prodotte le integrazioni di cui ai punti 3 e 4 della precedente nota prot. 126/rn/lam del 18/5/2022, la documentazione prevista dal DA 36/gab del 14/2/2022 (G.U.R.S. parte I n. 13 del 27/3/2022), quella connessa con

l'articolo 42 comma 1 lett. c) della legge 4 giugno 2010 n. 96 (che prevede misure di conservazione anche per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale) e quella relativa alle previsioni del Piano di Gestione Isole Pelagie (DDG-DRA 861/2010 e DM 21/12/2015 - azioni IA 3 – Conservazione, ripristino ed incremento delle comunità vegetali delle spiagge sabbiose lungo la fascia costiera del SIC e della ZPS e IA 15 – Interventi per il controllo dell'impatto della fruizione balneare nelle spiagge e lungo la fascia costiera della ZPS (All.3).

Si esprime pertanto, allo stato degli atti, parere negativo e si confermano le prescrizioni contenute nel precedente parere prot. 126/rn/lam del 18/5/2022.

Poiche' a termini di legge e del DA 36/2022 le istanze devono pervenire attraverso i competenti Uffici del Comune, si invitano questi a verificare preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità delle stesse in quanto a requisiti formali e completezza della documentazione prima della trasmissione degli atti allo scrivente Ente Gestore, anche per economia complessiva dei procedimenti.

Parere Polizia Municipale nota prot. 8348 del 31/05/2022 che recita:

Vista la nota prot 7917 del 25.05.22 relativa alla richiesta avanzata dalla ditta Cori Pamela, inerente l'occupazione temporanea del suolo pubblico per la stagione turistica 2022, nella C.da Cala Pisana per la collocazione di una cabina prefabbricata amovibile e una pedana in legno su un'area distinta al foglio 20 p.lla 79;

Visto il sopralluogo effettuato da personale dipendente nell'area interessata, si è riscontrato che l'area richiesta, non fa parte della viabilità cittadina e non trattasi di sede stradale;

Vista la nota inviata da Legambiente, prot 135/rn/lam, assunta al protocollo di questo ente al n. 8271 del 31.05.22, dalla quale si evince che, l'area in questione è nella disponibilità della ditta La Rosa Paola;

Pertanto tutto ciò premesso e considerato, questo ufficio è impossibilitato ad esprimere un parere di competenza.

Parere Ufficio Tributi nota prot 8040 del 26.05.22 quale determinazione Canone Unico Patrimoniale che così recita:

In riferimento alla nota prot. 7917 del 25/05/22;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e n. 15 del 28/10/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 37 dell'11/05/2022;

Visto il seguente calcolo per la definizione dell'importo per l'occupazione del suolo comuna

PERIODO RICHIESTO:		DAL 01/06/2022		AL 01/10/2022	
Superficie mq	Tariffa al m.q.	Giorni di occupazione	Totale	TARI	TOTALE CANONE "A"
18	€ 1,44	123	€ 3.188,16	€ 66,42	€ 3,254,58
13	1,26	123	€ 2.014,74	€ 47,67	€ 2,082,71

che viene riformulato nelle more della ratifica in Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 08/04/2022:

PERIODO RICHIESTO:		DAL 01/06/2022			AL 01/10/2022
Superficie mq	Tariffa al m.q.	Giorni di occupazione	Totale	TARI	TOTALE CANONE "B"
18	€ 0,66	123	€ 1.461,24	€ 66,42	€ 1,527,66
13	€ 0,55	123	€ 879,45	€ 47,97	€ 927,42

Si determina il totale del canone in complessive **€ 2.455,08**.

Il canone, arrotondato, potrà essere versato al Comune di Lampedusa e Linosa nelle seguenti modalità:

Per la quota TARI **€ 114,00** sul seguente IBAN: IT21A0200882960000300001307;

Per la quota di occupazione del suolo, **€ 2,341,00** utilizzando una delle seguenti opzioni:

1 - Tramite versamento su c.c. postale n. 11467925 intestato a Tesoreria Comunale di Lampedusa e Linosa;

2 - Tramite versamento su C.C. bancario IBAN IT21A0200882960000300001307

All'ufficio S.U.A.P. si chiede di voler acquisire, da parte della ditta in questione, apposita dichiarazione con la quale si impegna a versare il totale del canone di cui al punto A nel caso non si provvedesse, per varie motivazioni, a ratificare in C.C. la deliberazione di G.M. n. 24 del 08/04/2022

Vista la nota prot 9227 del 14/06/2022 a firma del responsabile Ufficio Tecnico Settore VI che recita: Con atto di divisione redatto in Bagheria in data 11/12/2019 del notaio Dr Maria Diliberto rep.2259 racc. 1646 gli intervenuti Sig.ri. Fiorella Luciano , Codiglione Amelia De Francesco Antonella, La Rosa Paola e Rugen Amedeo risultano ciascuno unitamente ed in ragione di 1/4 indiviso contitolari del diritto di enfiteusi, stante che il diritto del concedente appartiene tutt'oggi al Comune di Lampedusa e Linosa.

Pertanto al fine della chiusura del procedimento si conferma il parere favorevole reso dallo scrivente con nota prot 8224 del 30/05/2022 rettificato ed integrato con nota prot 8560 del 3/06/22.

Si riconfermano e condividono altresì le prescrizioni dettate da Legambiente con parere reso in data 15/06/2021 con nota prot 180/rn/lam trattandosi di un irrilevante spostamento del chiosco di pochi metri a monte della p.lla 33.

Con nota Suap prot 768 del 20.06.22 la nota anzidetta veniva inviata per opportuna conoscenza a Legambiente;

Con nota Suap prot 769 del 20.06.22 veniva inviata per opportuna conoscenza al Comando Polizia Municipale;

Parere favorevole Polizia Municipale nota prot 9907 del 22.06.22 che così recita: vista la nota del 14.06.22 prot n. 9227 con la quale l'UTC accerta, relativamente al foglio di mappa 20 p.lla n. 79, che il diritto del concedente appartiene tutt'oggi al Comune di Lampedusa e Linosa, pertanto alla luce di quanto sopra si rilascia parere Favorevole alla ditta Cori Pamela per la collocazione di una cabina prefabbricata amovibile e una pedana in legno.

Richiamata la propria nota prot n. 789 del 22/06/2022 con la quale veniva comunicato alla ditta l'importo del Canone Unico Patrimoniale e contestuale richiesta di modalità e assolvimento del pagamento;

Vista l'istanza avanzata dalla ditta pervenuta in data 06/06/2022 ed assunta al prot Suap n.600/2022 inerente la richiesta di rateizzazione con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Vista la nota prot 8996 del 10/06/2022 pervenuta dall'Ufficio Tributi con la quale si Autorizza la ditta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale mediante versamento rateale di n.ro 3 rate, giusto art. 40 del Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, nelle modalità in appresso indicate;

Richiamata la propria nota prot 803/2022/Suap del 24/06/2022 quale comunicazione alla ditta di ammissione al pagamento rateale del Canone Unico Patrimoniale come indicato in appresso ;

Per la quota TARI, € 317,00 sul seguente IBAN: IT21A0200882960000300001307

Rate Quota Tari	Importo	Data scadenza	Causale del versamento
Rata unica	Importo € 114,00	Da Pagare al rilascio dell'autorizzazione	CAUSALE: quota Tari- Canone unico patrimoniale

Per la quota di occupazione del suolo, € 2.341,00 utilizzando una delle seguenti opzioni:

1. Tramite versamento sul C.C. postale n. 11467925
2. Tramite versamento su C.C. bancario IBAN IT21A0200882960000300001307

Rate Canone Unico Patrimoniale	Importo	Data scadenza	Causale del versamento
I^ rata	€ 780,33	Da pagare al rilascio dell'autorizzazione	Pagamento I^ rata Canone Unico Patrimoniale 2022
II^ rata	€ 780,33	Entro il 20 luglio 2022	Pagamento II^ rata Canone Unico Patrimoniale 2022
III^ rata	€ 780,33	Entro il 20 settembre 2022	Pagamento III^ rata Canone Unico Patrimoniale 2022

Che, al fine del rilascio dell'Autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, codesta Ditta è tenuta pertanto al pagamento della Prima rata quota TARI e della Prima rata Canone Unico indicati nei suddetti prospetti e di presentare a quest'Ufficio Suap la documentazione di avvenuto pagamento degli stessi.

Vista la ricevuta del versamento di € 114,00 pervenuta al portale del Suap in data 28.06.22 prot 823 effettuato presso l'esercizio convenzionato Sole e Mare Srl con bollettino n.ro 123 del 25.06.22 avente causale:" Quota Tari;

Vista la nota prot 600/2022/Suap del 06/06/2022 quale trasmissione della ricevuta del versamento di € 818,36 effettuato con Bonifico Bancario presso la Banca Sant'Angelo

di Lampedusa in data 06/06/2022 avente causale:" 1 rata Canone Unico Patrimoniale 2022";

Ritenuto per quanto sopra esposto autorizzare l'occupazione del suolo pubblico richiesto;

Visto l'art. 181 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 e s.s.m ;

Visto l'art. 11 comma 2 della Legge Regionale 9/2000;

Richiamati i regolamenti Comunali che disciplinano l'occupazione ed il decoro delle aree e spazi Pubblici;

AUTORIZZA

La Sig.ra Cori Pamela nata a Gela il 29/08/1984 e residente a Lampedusa in via Nino Bixio n.20 titolare dell'attività avente forma giuridica di Impresa individuale codice fiscale CROPML84M69D960U Partita Iva 02978750848-Numero Rea AG- 219315 data di Iscrizione alla Camera di Commercio di Agrigento il 28/05/2020; Classificazione ATECORI 2007-2022 Codice 77.21.09- Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative. Importanza I prevalente svolta dall'impresa;

L'occupazione temporanea di un'area di suolo pubblico ubicata in Lampedusa in località Cala Pisana censita catastalmente al foglio di mappa 20 p.lla 79 a carattere temporaneo dal 01/06/2022 al 15/10/2022, per tutti i giorni della settimana, per complessivi mq. 31,00 al fine della collocazione di una cabina prefabbricata amovibile con relativa pedana in legno per la stagione turistica 2022 così come rappresentato nell'allegata planimetria, a firma dell' ing. Camillo Santalucia iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 818; alle seguenti condizioni:

L'occupazione è valida per la sola stagione estiva 2022 e fino al 01/10/ 2022. La ditta inoltre con il rilascio della presente non può vantare diritti su ulteriori richieste di atti Autorizzativi per gli anni successivi;

La presente Autorizzazione è data soltanto ai fini della tutela di occupazione del suolo pubblico ed esula come atto distinto, l'occupazione del suolo dalle strutture evidenziate nell'allegata planimetria che necessitano prima di essere collocate ad essere legittimati da titoli Urbanistici-Edilizi e igienico sanitari secondo le norme vigenti in materia;

Alla fine del periodo di occupazione la ditta dovrà lasciare libera l'area da qualsiasi elemento ed Attrezzatura;

La violazione delle prescrizioni imposte con i superiori pareri e l'inadempimento agli obblighi previsti comporterà la decadenza della stessa;

Qualora venga riscontrata manomissione del suolo comunale la ditta, fermo restando altri ulteriori provvedimenti Amministrativi, resta obbligata a ripristinare lo stato quo ante secondo le norme di buona esecuzione;

In allegato alla presente:

Elaborati grafici e Planimetrici a firma dell' Ing. Camillo Santalucia Iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 818, dell'area oggetto di occupazione;

Parere Legambiente prot 180/rn/lam del 15.06.2021.

Il Responsabile del settore V
(Geom. Francesco Brignone)



Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente

Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA

Ente gestore



LEGAMBIENTE

Trasmessa via pec

Lampedusa/Palermo, 15/6/2021

Prot. 180/rn/lam

Al Responsabile del SUAP - Comune di Lampedusa

Al Responsabile del Settore VI - Urbanistica, Ambiente e V.I.
Comune di Lampedusa

Alla Struttura Territoriale Ambientale di Agrigento
del Dipartimento Regionale Ambiente

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Oggetto: Isola Lampedusa. Richiesta di parere ai fini della valutazione di incidenza per la collocazione di una cabina prefabbricata amovibile e relativa pedana sulla spiaggia di Cala Pisana – FM 16 particella 33. Tutela del sito di ovodeposizione di *Caretta caretta* in area contigua alla ZPS ITA040013. Parere favorevole con prescrizioni.

Con nota prot. 7375 del 21/5/2015 il Responsabile del SUAP del Comune di Lampedusa ha trasmesso l'istanza di occupazione di suolo pubblico della ditta Cori Pamela e relativi allegati redatti dal tecnico incaricato ing. C. Santalucia per il parere di competenza dello scrivente Ente Gestore relativo alla collocazione di una cabina prefabbricata amovibile e relativa pedana sulla spiaggia di Cala Pisana – FM 16 particella 33.

La cabina prefabbricata ha le dimensioni di m. 3,30x4 e la piattaforma di m. 8x4 (ombreggiata con due ombrelloni), le strutture sono destinate alla vendita di merci e noleggio di attrezzature balneari; la particella 33 del FM 16 viene indicata come appartenente al Demanio dello Stato (quale concedente) ed al Comune di Lampedusa (quale livellario/enfiteuta) e non al demanio marittimo regionale, di cui fanno parte *ope legis* le spiagge al di là delle evidenze catastali.

La spiaggia di Cala Pisana ricade in area esterna strettamente contigua alla ZPS ITA040013 ed è sito accertato di ovodeposizione di *Caretta caretta*, specie prioritaria di interesse conservazionistico a livello europeo.

Lo scrivente Ente Gestore, redattore del Piano di Gestione Isole Pelagie, titolare delle funzioni delegate dalla Regione in ultimo con DDG-DRA 1164/2018 e titolare dell'autorizzazione del Ministero della Transizione Ecologica-D.G. P.N. 0037379/2021 per il monitoraggio di *Caretta caretta* sull'isola di Lampedusa,

considerato che in applicazione dei principi contenuti nelle nuove "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 28.11.2019 (ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) che rappresentano il documento di indirizzo di carattere interpretativo e lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, sono sottoposti a procedura valutativa non solo i Piani, i Programmi e i Progetti ma anche gli Interventi e le Attività;

pag. 1 di 3

LEGAMBIENTE Sicilia

Ufficio Regionale delle Riserve: via Paolo Gili, 4 padiglione 13 - 90138 Palermo tel 0916262697

Ufficio della Riserva: via V. Emanuele, 25 - 92031 Lampedusa (AG) 0922971611

pec: coordinamento@pec.legambienteriserve.it



Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente

**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**

Ente gestore



LEGAMBIENTE

preso atto che il legislatore regionale con l'artt. 3 e ss. della legge regionale n. 16 del 10.8.2016 ha previsto, anche per gli interventi di edilizia libera, la sottoposizione a verifica ambientale degli interventi ricadenti entro la fascia dei 200 metri esterni al perimetro dei Siti Natura 2000, come obbligo minimo inderogabile;

considerato che sulla base dell'analisi sitospecifica e delle opportune verifiche preliminari, il Piano di Gestione Isole Pelagie approvato con DDG 761/2010 e DM 21/12/2015 prevede come misura di salvaguardia la valutazione dell'incidenza degli interventi rientranti entro la fascia esterna dei 150 metri dal perimetro dei Siti Natura 2000;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 2 luglio 2018 di divieto di commercializzazione degli shoppers in polietilene e di uso e vendita dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili;

esprime parere favorevole limitatamente alla stagione balneare 2021 con le seguenti prescrizioni:

- attestazione da parte dell'UTC della coerenza con il PUDM adottato dalla Giunta Municipale con delibere n. 72/2018 e n. 108/2020;
- le strutture vanno ubicate arretrandole il massimo possibile ed almeno oltre i 30 metri dalla linea di battigia;
- la piattaforma in legno va realizzata sollevata dal suolo sabbioso e sostenuta da struttura su piedi di appoggio in modo da evitare l'effetto costipamento sull'area di sedime della struttura e rispettare la morfologia della spiaggia, con esclusione di spianamenti;
- smontaggio della struttura a termine del periodo di concessione richiesto e comunque entro la fine della stagione balneare;
- divieto di realizzare interventi di arredo (aiuole, messa a dimore di essenze vegetali, ecc);
- cura nella raccolta differenziata dei rifiuti e nella pulizia manuale degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi;
- divieto di utilizzo di mezzi meccanici sulla spiaggia, di apportare materiali detritici, di sfalciare la vegetazione presente, di movimentare la sabbia;
- divieto di rimozione degli ammassi spiaggiati di *Posidonia oceanica* (cfr. Circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 8 maggio 2009, Circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 13 marzo 2018, Circolare RAM-Corpo Capitanerie di Porto prot. RAM/1005/1/2015, Piano di Gestione Isole Pelagie, comunicazione Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-DRA prot. 32657 del 20/5/2021);
- divieto di occupare in qualunque modo aree oltre quelle di concessione, dando atto nell'autorizzazione comunale che il progetto non prevede l'occupazione di ulteriori aree demaniali per il noleggio o la posa sulla spiaggia di ombrelloni, sdraio, lettini, attrezzature balneari e similari.
- divieto di uso di shoppers in polietilene e di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili
- chiusura della struttura dalle ore 19,30 alle ore 8,00 per mantenere la quiete dei luoghi - sito di ovodeposizione di *Caretta caretta*;
- divieto di lasciare ombrelloni e attrezzature balneari e similari sulla spiaggia oltre l'orario di funzionamento della struttura;
- impegno ad avvisare l'Ufficio dello scrivente Ente Gestore della Riserva Naturale nel caso di rinvenimento di segni e tracce che possano indicare la risalita o la deposizione della tartaruga marina, astenendosi da interventi di manutenzione/pulizia della spiaggia prima del sopralluogo del personale della Riserva;
- la ditta esercente assume obbligo dell'adozione di misure gestionali opportune su indicazione dell'Ente Gestore in caso di riproduzione di *Caretta caretta*;

pag. 2 di 3

LEGAMBIENTE Sicilia

Ufficio Regionale delle Riserve: via Paolo Gill, 4 padiglione 13 - 90138 Palermo tel 0916262697

Ufficio della Riserva: via V. Emanuele, 25 - 92031 Lampedusa (AG) 0922971611

pec: coordinamento@pec.legambienteriserve.it



Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente

**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**

Ente gestore



LEGAMBIENTE

- rispetto di ogni altra disposizione più restrittiva in materia di disciplina delle attività balneari (DDG-Dipartimento Regionale Ambiente 476/2007) e sicurezza della balneazione (ordinanze del Capo del Circondario Marittimo).

Si rappresenta l'opportunità che l'UTC verifichi con l'Autorità marittima e con l'Autorità demaniale se l'area in esame o una sua parte possa essere classificata come area appartenente al demanio marittimo regionale e quindi non nella disponibilità del Comune.

Conformemente alle disposizioni in materia di Valutazione di Incidenza, le attività saranno oggetto di monitoraggio al fine di apprezzare eventuali impatti e per potere disporre di ogni utile elemento per ulteriori indicazioni gestionali e prescrizioni per la prossima stagione e per il parere in materia di Valutazione di Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica da rendere sul Piano d'Uso del Demanio Marittimo in corso di approvazione.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti connessi con l'attuazione del Piano di Gestione "Isole Pelagie" e con la procedura di Valutazione di Incidenza il cui provvedimento finale compete al Comune ai sensi della LR 13/2007, fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni con particolare riguardo alle disposizioni in materia di commercio e di tutela paesaggistica.

Il Direttore della Riserva Naturale Isola di Lampedusa
e Coordinatore Regionale Riserve
Angelo Dimarca



pag. 3 di 3

LEGAMBIENTE Sicilia

Ufficio Regionale delle Riserve: via Paolo Gili, 4 padiglione 13 - 90138 Palermo tel 0916262697

Ufficio della Riserva: via V. Emanuele, 25 - 92031 Lampedusa (AG) 0922971611

pec: coordinamento@pec.legambienteriserve.it